



# Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITamento nel settore universitario

## (Ordinanza per l'accREDITamento LPSU)

Modifica del 25 novembre 2021

---

*Il Consiglio delle scuole universitarie  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 maggio 2015<sup>1</sup> per l'accREDITamento LPSU è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1, parte introduttiva e lett. c*

La presente ordinanza specifica le condizioni per l'accREDITamento istituzionale secondo l'articolo 30 LPSU e per l'accREDITamento di programmi secondo l'articolo 31 LPSU. Essa stabilisce:

- c. la procedura dell'accREDITamento iniziale e del riaccREDITamento istituzionale;

*Titolo prima dell'art. 8a*

### Sezione 5: Procedura ordinaria di accREDITamento

*Art. 8a*                      AccREDITamento iniziale e riaccREDITamento secondo la procedura ordinaria

Le disposizioni di questa sezione disciplinano la procedura dell'accREDITamento iniziale e del riaccREDITamento secondo la procedura ordinaria.

*Art. 11 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Agenzia svizzera di accREDITamento e garanzia della qualità specifica i requisiti di contenuto del rapporto di autovalutazione in una guida. Essa sottopone la guida al Consiglio di accREDITamento per approvazione.

RS .....

<sup>1</sup>     RS 414.205.3

*Titolo dopo l'art. 20*

## **Sezione 5a: Procedura semplificata per il riaccreditamento istituzionale**

*Inserire l'art. 20a dopo il titolo della sezione 5a*

### **Art. 20a Variante 1**

<sup>1</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico il cui ultimo accreditamento istituzionale è avvenuto conformemente alla procedura ordinaria di cui alla sezione 5 può chiedere al Consiglio di accreditamento che il riaccreditamento si svolga secondo la procedura semplificata (cpv. 2 e 3).

<sup>2</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto può ottenere il riaccreditamento secondo la procedura semplificata se soddisfa le seguenti condizioni:

- a. dall'ultimo accreditamento ha verificato regolarmente e internamente la qualità del suo insegnamento, della sua ricerca e dei suoi servizi e ha provveduto affinché la qualità sia garantita e sviluppata a lungo termine (art. 27 LPSU);
- b. ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU e gli standard di cui all'Allegato 1, cifre 1.4 e 3.3.

<sup>3</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico riassume in un rapporto di autovalutazione (art. 11) i risultati delle verifiche e degli adeguamenti. La procedura della valutazione esterna e la decisione d'accREDITAMENTO sono rette dagli articoli 12-20.

<sup>4</sup> Dopo la scadenza del periodo di validità dell'accREDITAMENTO secondo la procedura semplificata, l'accREDITAMENTO deve essere effettuato nuovamente conformemente alla procedura ordinaria.

### **Art. 20a Variante 2**

<sup>1</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico il cui ultimo accreditamento istituzionale è avvenuto conformemente alla procedura ordinaria di cui alla sezione 5 può chiedere al Consiglio di accREDITAMENTO che il riaccREDITAMENTO si svolga secondo la procedura semplificata (cpv. 2 e 3).

<sup>2</sup> La scuola universitaria o l'altro istituto accademico deve illustrare in un rapporto di autovalutazione (art. 11) gli adeguamenti che ha apportato dall'ultimo accREDITAMENTO al suo sistema di garanzia della qualità o quelli che hanno ripercussioni su detto sistema.

<sup>3</sup> Gli standard di qualità considerati pienamente o in gran parte soddisfatti nell'ultima procedura ordinaria vengono valutati sulla base della documentazione di detta procedura in particolare sulla base del rapporto sull'adempimento delle condizioni, della decisione di accREDITAMENTO, del rapporto del gruppo di esperti e del rapporto di autovalutazione, sempre che non siano intervenute modifiche del sistema di garanzia della qualità o che hanno ripercussioni su quest'ultimo.

<sup>4</sup> La procedura della valutazione esterna e la decisione d'accreditamento sono rette dagli articoli 12-20.

<sup>5</sup> Dopo la scadenza del periodo di validità dell'accreditamento secondo la procedura semplificata, l'accreditamento deve essere effettuato nuovamente conformemente alla procedura ordinaria.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

In nome del Consiglio delle scuole universitarie:

25 novembre 2021

Il presidente, Guy Parmelin